



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

presidente@pec.governo.it

Al RPCT della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cons. Patrizia De Rose

uci@pec.governo.it

e p.c.

Al RPCT del Ministero della Salute

Dott.ssa Daniela Rodrigo

rpc.mds@postacert.sanita.it

Al RPCT del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dott.ssa Patrizia Nardi

responsabileanticorruzione.mef@pec.mef.gov.it

Al Legale rappresentante dell'Associazione italiana ospedalità privata

Raffaele Ianuale

aiopmolise@pec.net



[RISERVATA]

FASC. ANAC n. 5077/2022

Oggetto

Segnalazione in ordine alla presunta sussistenza di una causa di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo al Sub Commissario unico per l'attuazione del Piano di Rientro sanitario della Regione Molise – rif. nota del 24 ottobre 2022, acquista al prot. Anac n. 86026 del 24/10/2022.

Si fa riferimento alla nota emarginata in oggetto, che risulta indirizzata anche ai destinatari della presente, con cui è stata segnalata a questa Autorità la presunta sussistenza di un'ipotesi di inconferibilità e/o incompatibilità e/o conflitto di interessi in capo al Sub Commissario unico per l'attuazione del Piano di rientro della Regione Molise, Avv. Giacomo Papa, nominato come tale in data 31 marzo 2022 con delibera del Consiglio dei Ministri, su indicazione del Commissario ad acta e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, sentito il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

Dalla segnalazione emergerebbe che l'inconferibilità ovvero il conflitto di interessi deriverebbe dalla circostanza che l'Avv. Papa e gli attuali soci dell'omonimo studio legale "*Studio Legale Associato Giallonardi-Papa & Partners*" vanterebbero un continuativo e stabile rapporto professionale con l'Azienda sanitaria della Regione Molise (in breve ASREM) e con talune cliniche private, ossia tutti soggetti destinatari delle misure adottate in attuazione del Piano di Rientro o comunque coinvolti dalle scelte commissariali, in presunta antinomia rispetto ai divieti previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, richiamato dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 39/2013.

Inoltre, il Subcommissario avrebbe ricoperto il ruolo di consigliere del Presidente della Regione Molise in campo giuridico, ai sensi del DPGR n. 7 del 30 gennaio 2020, in attuazione della determinazione dirigenziale n. 310 del 31 gennaio 2020 e della determinazione dirigenziale n. 4692 del 4 agosto 2021.

La questione è stata sottoposta al Consiglio dell'Autorità nella seduta del 13 dicembre 2022, il quale ha deliberato l'invio delle seguenti considerazioni.



Occorre premettere che l'Anac, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 39/2013, ha uno specifico potere di controllo e di accertamento esclusivamente sulle tassative ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità disciplinate dal d.lgs. 39/2013 e non anche sulla legittimità degli incarichi non rientranti nell'ambito di applicazione del predetto decreto.

A ciò si aggiunga che il d.lgs. 39/2013 non prevede ipotesi di inconferibilità di incarichi politici, né l'Anac ha la competenza di vigilare sul conferimento di tali incarichi. Infatti, precipuo scopo del d.lgs. n. 39/2013 è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica o da interessi privatistici e, pertanto, la normativa individua situazioni di incompatibilità/inconferibilità dei soli incarichi amministrativi, di cui alle lett. i) j) k) ed l) del d.lgs. 39/2013. In nessun modo possono desumersi dal testo normativo in esame conseguenze decadenziali rispetto a cariche politiche, che non possono essere messe in discussione in virtù delle norme sopra richiamata e che, nel sistema del decreto 39, valgono solo quale parametro in provenienza nelle inconferibilità dei suddetti incarichi amministrativi e quale parametro di incompatibilità con i medesimi.

Fermo restando quanto precede, tenuto conto che l'incarico in esame è di natura commissariale - di nomina governativa ed espressione del potere sostitutivo di cui all'art. 120, comma 2, della Costituzione - nel caso di specie potrebbero astrattamente rilevare *prima facie* le fattispecie di cui agli artt. 6, 11, 12 e 13 del d.lgs. 39/2013, le quali prescrivono alcuni divieti anche per coloro che siano titolari delle cariche politiche di livello nazionale.

In particolare, l'art. 6, rubricato *"Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale"*, in linea con quanto sopra detto, ossia che il d.lgs. 39/2013 non prevede ipotesi di inconferibilità di cariche politiche, dispone che *"Per le cariche di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applicano i divieti di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215"*.

La norma prescrive, al secondo comma, che la vigilanza è esercitata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi della medesima legge n. 215 del 2004.

Gli artt. 11, 12 e 13 del d.lgs. 39 prescrivono, invece, delle ipotesi di incompatibilità rispetto al contestuale svolgimento della carica politica nazionale (Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, parlamentare, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400) e di incarichi di natura amministrativa (amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali; incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale; incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale; incarichi di amministratore di ente privato in controllo pubblico a qualsiasi livello territoriale).



Nel caso in esame, il Sub Commissario non risulta titolare di alcun incarico amministrativo, *lato sensu* inteso. Ciò appare sufficiente ad escludere allo stato la ricorrenza di un'ipotesi di violazione delle suddette fattispecie di incompatibilità prescritte dal d.lgs. 39/2013.

Inoltre, in base alle medesime considerazioni sopra espresse, non appaiono applicabili neanche le ipotesi di cui agli articoli 4 e 9 del d.lgs. 39/2013, i quali, nel prevedere la rilevanza dello svolgimento di attività professionale, limitano il proprio ambito di applicazione, come tutto il decreto 39, ai soli incarichi amministrativi.

Esclusa la sussistenza di una fattispecie di inconfiribilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013, appare tuttavia che le circostanze segnalate possano, in via astratta, dare luogo ad una situazione di incompatibilità legge 20 luglio 2004, n. 215. Pertanto si comunica che il Consiglio ha disposto di trasmettere le suddette valutazioni anche all' Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per i profili di competenza.

Tutto ciò premesso, si rileva peraltro che da quanto segnalato appare emergere una delicata situazione di possibile conflitto di interessi, su cui la scrivente Autorità ritiene opportuno richiamare l'attenzione della Presidenza del Consiglio in quanto soggetto conferente l'incarico.

Infatti sembrerebbe che il Subcommissario e i suoi attuali soci dell'omonimo studio legale sopra citato vantino un continuativo e stabile rapporto professionale con l'ASREM e con talune cliniche private, soggetti destinatari delle misure adottate in attuazione del Piano di Rientro o comunque interessati dalle scelte commissariali.

La numerosità e ripetitività delle predette ipotesi - nei termini che si apprendono dalla segnalazione alla quale si fa rinvio - potrebbe incidere in maniera significativa sull'ordinario svolgimento dell'attività commissariale.

Su tale aspetto, in ragione della natura dell'incarico come sopra delineata, si rimette ogni più opportuna valutazione alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

